



COMUNE DI PERTICA ALTA  
PROVINCIA DI BRESCIA

<b>DELIBERAZIONE N. 3</b> in data: 05.02.2018	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 – 2020. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AGGIORNATO .

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

---

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 3 del 05.02.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 – 2020. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AGGIORNATO**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

l'articolo 170 il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che: *“Articolo 170 Documento unico di programmazione*

*In vigore dal 12 settembre 2014*

*1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

*2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

*3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*

*4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.*

*5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.*

*7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni*

*del Documento unico di programmazione.”*

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Atteso che il Decreto interministeriale [D.M. del 20 maggio 2015](#) ha introdotto nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al [D.Lgs. n. 118/2011](#), il punto 8.4, interamente dedicato al DUP SEMPLIFICATO (DUPS), predisposto dagli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Rispetto al DUP canonico vengono riunite le due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); ma è una semplificazione perlopiù nominale che lascia inalterati i contenuti che restano sostanzialmente gli stessi.

Formalmente viene alleggerita l'analisi strategica, sostituendo ai punti 2 e 3 contenuti nel paragrafo 8.1, una più blanda individuazione, "in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato".

Atteso che il Decreto interministeriale [D.M. del 20 maggio 2015](#) ha introdotto nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al [D.Lgs. n. 118/2011](#), il punto 8.4, interamente dedicato al DUP SEMPLIFICATO (DUPS), predisposto dagli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Rispetto al DUP canonico vengono riunite le due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); ma è una semplificazione perlopiù nominale che lascia inalterati i contenuti che restano sostanzialmente gli stessi.

Formalmente viene alleggerita l'analisi strategica, sostituendo ai punti 2 e 3 contenuti nel paragrafo 8.1, una più blanda individuazione, "in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato".

Dato atto che il DUP 2018/2020 deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 44 del 12 luglio 2017 e presentato al consiglio comunale con delibera di consiglio comunale n. 28 del 31 luglio 2017. è già stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 32 del 25 settembre 2017, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1.

Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:

- a) le principali scelte dell'amministrazione;
- b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
- c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
  - gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
  - i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
  - l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - la gestione del patrimonio;
  - il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
- d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
- f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; ed inoltre:
- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
  - l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
  - la programmazione dei lavori pubblici,
  - la programmazione del fabbisogno di personale;
  - la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Effettuata una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Atteso che il Decreto interministeriale D.M. del 20 maggio 2015 ha introdotto nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il punto 8.4, interamente dedicato al DUP SEMPLIFICATO (DUPS), predisposto dagli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Rispetto al DUP canonico vengono riunite le due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); ma è una semplificazione perlopiù nominale che lascia inalterati i contenuti che restano sostanzialmente gli stessi. Formalmente viene alleggerita l'analisi strategica, sostituendo ai punti 2 e 3 contenuti nel paragrafo 8.1, una più blanda individuazione, "in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato".

Visti i principi contabili derivanti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. in ordine all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai dirigenti/responsabili dei servizi, allegato 4/1 ai seguenti paragrafi:

“8.4 Documento unico di programmazione semplificato.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di

mandato [.....].

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni. Il DUP semplificato comprende inoltre [.....].”

Precisato quindi che:

l'art. 107 del TUEL, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi. In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- stanziamenti di spesa;
- previsioni di entrata;
- personale;
- beni mobili;
- beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

Vista la funzione assolta dal DUP quale strumento illustrato nelle linee guida Enti Locali per il bilancio 2018/2020 elaborate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti che, tra l'altro, esprimono in merito nei seguenti termini: “(...) Tale documento, infatti, rappresenta, ai sensi dell'art. 170 TUEL, uno strumento di guida strategica ed allo stesso tempo operativa della gestione degli enti, nonché il necessario presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, ed è indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito comunitario e nazionale.” Deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR.

Atteso che la presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce il primo passo del normale ciclo di programmazione dell'ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento, di competenza della giunta. Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta in via ordinaria al regolamento di contabilità disciplinarne le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile al fine di consentire alla giunta la presentazione dell'eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, (salvo proroghe), la giunta deve presentare al consiglio, in uno con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell'approvazione consiliare entro il 31 dicembre del Dup e del preventivo 2018 (salvo proroghe).

Atteso quindi che ( riassuntivamente):

- la proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. (artt. 151, comma 1, 170, comma 1, e 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno. (artt. 170, comma 1, e 174, comma 1).
- È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160). Richiamati, in materia di programmazione ed il rispetto dei principi della veridicità e dell'attendibilità delle previsioni, gli indirizzi già espressi nelle deliberazioni di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR ed i principi contabili generali (All. n. 1 al D.Lgs. n. 118 del 2011), puntualizzando l'importanza e la valorizzazione del principio contabile applicato della Programmazione (All. n. 4.1 al D.Lgs. n. 118 del 2011). Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra l'altro:

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito

dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” e il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale”

Visto il [D.P.C.M. 13 novembre 2014](#) in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. [20, commi 3 e 4](#), dall'art. [22, commi 2 e 3](#), dall'art. [23](#), e dall'art. [23-bis, commi 1 e 2](#) e dall'art. [23-ter](#) del Codice dell'Amministrazione Digitale ([D.Lgs. n. 82 del 2005](#)) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata.

Con voti favorevoli n.8      astenuti n.0      contrari n.0      espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti

#### DELIBERA

2. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2018-2020, già deliberato dal consiglio comunale con atto n. 32 del 25 settembre 2017, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 44 del 12 luglio 2017 e presentato al consiglio comunale con delibera di consiglio comunale n. 28 del 31 luglio 2017.
3. di pubblicare il DUP 2018-2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli di tutti i consiglieri presenti

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI PERTICA ALTA  
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 – 2020. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AGGIORNATO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio  
Flocchini Giovanmaria

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio  
Flocchini Giovanmaria



**Letto, confermato e sottoscritto:**

**IL SINDACO  
Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzi Alberto**

---

---

---

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzi Alberto**

---

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

---